

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

Seduta n. 602 del 15/3/2005

A.C. 5697

EMENDAMENTI RIFERITI ALL' ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (Approvato dal Senato).

Relatori: GIUDICE (per la V Commissione); SANTULLI (per la VII Commissione).

N. 1.

Seduta del 15 marzo 2005

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 5.

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

ART. 5.

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

***5. 8.** Pistone.

Sopprimerlo.

***5. 9.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

5. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1° gennaio 2005, ricoprono da almeno due anni incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8.400 euro per l'anno 2005 e a 14.400 euro a partire dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

5. 2. Antonio Leone.

Sopprimere il comma 1.

5. 11. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o imprese private.

5. 12. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 13. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità, del personale dipendente dall'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, nonché dagli ex dipendenti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nel limite complessivo di 440 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni.

1.2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni di controllo sulla gestione delle amministrazioni locali, attribuite alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché in relazione alle esigenze collegate agli ulteriori compiti attribuiti alla Corte medesima dall'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dagli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, dagli articoli 23 e 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Presidente della Corte dei conti, è rideterminata la dotazione organica del personale amministrativo della Corte, anche con riguardo alle risorse umane assegnate ai sensi del comma 2, nel limite massimo di 250 unità.

1.3. Per le esigenze di cui ai commi 2 e 3 e autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 311 del 2004, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

1.4. Il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004.

1.5. Per la determinazione del trattamento economico del personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 5 si applica l'articolo 1, comma 124, della legge n. 311 del 2004.

5. 14. Lusetti.

Sopprimere il comma 1-ter.

5. 15. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-ter. Il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comandato presso la CNIPA, può chiedere il trasferimento definitivo presso il suddetto ente.

5. 16. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-quater, sopprimere il capoverso 2-bis.

5. 17. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-quater, premettere il seguente:

1-quater. 01. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «passaggio diretto», sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti e le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»;

Conseguentemente, al comma 1-quater, capoverso, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, a seguito dell'iscrizione del ruolo dell'amministrazione di destinazione al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».

5. 40. Fallica, Verro.

Al comma 1-quater, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento *ad personam* nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel ruolo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso.»

5. 18. Di Giandomenico.

Al comma 1-quater, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In apposito contratto collettivo nazionale quadro vengono definite le corrispondenze economiche e di inquadramento.

5. 19. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-quater, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il trasferimento è disposto *aggiungere le seguenti:* , previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

5. 4. Emerenzio Barbieri, Liotta.

Al comma 1-quater, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: dei posti vacanti *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

5. 20. Mazzoni.

Al comma 1-quater, sopprimere il capoverso 2-ter.

5. 21. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-quater, capoverso 2-ter, dopo le parole: limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* e al Ministero degli affari esteri.

5. 10. Governo.

Al comma 1-quater, capoverso 2-quater, sostituire le parole: alla riserva *con le seguenti:* , nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1999, a bandire un apposito concorso con una riserva.

5. 22. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimere i commi 1-quinquies e 1-sexies.

***5. 5.** Bressa, Boato, Mascia.

Sopprimere i commi 1-quinquies e 1-sexies.

***5. 23.** Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Magnolfi, Leoni, Amici, Tocci, Grignaffini, Martella.

Sopprimere i commi 1-quinquies e 1-sexies.

***5. 24.** Mazzoni.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

****5. 25.** Fontanini.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

****5. 26.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

****5. 27.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole da: , ed è aggiunto fino alla fine del comma.

5. 1. Liotta.

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: livello generale ai sensi aggiungere le seguenti: dell'articolo 14, comma 2, nonché.

5. 3. Carrara, Saia, Giorgio Conte, Migliori, Nespoli, Cristaldi.

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: commi 5-bis e 6, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 17, comma 110, della legge 5 maggio 1997, n. 127,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o presso l'amministrazione di provenienza.

5. 28. Fallica, Verro.

Sopprimere il comma 1-sexies.

5. 29. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimere il comma 1-septies.

5. 30. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimere i commi 1-octies e 1-decies.

5. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1-octies.

5. 32. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-octies, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

5. 33. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1-octies, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo con le seguenti: nel proprio ruolo il dipendente in disponibilità, che mantiene lo status giuridico ed economico di cui godeva presso l'amministrazione di provenienza,

5. 34. Dario Galli.

Al comma 1-octies, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il collocamento in disponibilità del personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 7, si applica solo se, a conclusione delle procedure di cui al presente comma, il lavoratore stesso non venga ricollocato, anche in soprannumero, anche presso altra diversa amministrazione.

5. 35. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimere il comma 1-octies.

5. 36. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimere il comma 1-decies.

5. 37. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sostituire il comma 1-undecies con il seguente:

11-undecies. All'articolo 3, comma 71, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative».

5. 6. Emerenzio Barbieri, Liotta.

Al comma 1-undecies, dopo le parole: può essere destinato *aggiungere le seguenti:* , senza comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato,

5. 38. Dario Galli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-duodecies. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

11-terdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 99 è abrogato.

5. 7. Peretti, D'Agrò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-duodecies. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva,» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

5. 39. Sgobio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1. - (*Personale del club alpino italiano (CAI) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)*). - 1. Il Club alpino italiano (CAI) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) possono procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. 01. Quartiani, Olivieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1. - (*Personale del club alpino italiano (CAI)*). - 1. Il Club alpino italiano (CAI) può procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. 02. Quartiani, Olivieri, Lolli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1. - (*Personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)*) - 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) può procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. 03. Quartiani, Olivieri, Lolli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1. (*Funzioni degli uffici metrici provinciali*) - 1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresses le tariffe relative alla verificaone degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.

5.04. Marinello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1. (*Disposizioni in materia di Camere di commercio e Unioncamere*) - Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004».

5.05. Marinello.

ART. 5-bis.

(*Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*).

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato dei garanti è composto da *con le seguenti:* del Comitato dei garanti fa parte.

***5-bis. 1.** Emerenzio Barbieri, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato dei garanti è composto da *con le seguenti:* del Comitato dei garanti fa parte.

***5-bis. 2.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

ART. 5-ter.

(*Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell'Agensud*).

Sopprimerlo.

***5-ter. 2.** La Malfa.

Sopprimerlo.

***5-ter. 3.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sopprimerlo.

***5-ter. 4.** Dario Galli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e sia cessato fino alla fine del comma.

****5-ter. 1.** Peretti, Maninetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e sia cessato fino alla fine del comma.

****5-ter. 5.** Fallica, Verro.

ART. 5-quater.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Sopprimerlo.

5-quater. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca, Maurandi, Mariotti, Michele Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore a nove mesi con le seguenti: inferiore a diciotto mesi.

5-quater. 2. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere i seguenti:

Art. 5-quater. 1. (Aggiunta dell'articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-ter. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.»

Art. 5-quater. 2. (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente.

«5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).»

Art. 5-quater. 3. (Norma di copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 1-ter, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006 ed in euro 706.800 a decorrere

dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivante dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. 01. Fontana.

ART. 5-quinquies.
(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137).

Sopprimerlo.

5-quinquies. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

ART. 5-septies.
(Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico).

Sopprimerlo.

***5-septies. 1.** Emerenzio Barbieri, Liotta.

Sopprimerlo.

***5-septies. 2.** Benvenuto, Grandi, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies. - (Disposizioni in materia di camere di commercio e Unioncamere). - 1.
All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 24 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004».

5-septies. 01. D'Agrò.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies. - (Funzioni degli uffici metrici provinciali). - 1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono altresì soppresses le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.

5-septies. 02. D'Agrò.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies. - 1. Nell'ambito degli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 1, ovvero altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono tenute, nei limiti delle dotazioni organiche, ad affidare agli stessi un incarico di livello dirigenziale generale esclusivamente tra quelli disponibili. Fino al conferimento dell'incarico, ai predetti dirigenti è attribuito il trattamento economico relativo ai dirigenti di seconda fascia.

5-septies. 03. De Laurentiis.